

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 3-7909

Legge Regionale 10/02/2009 n. 4, art. 11 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., art. 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano Forestale Aziendale delle proprietà in gestione al Consorzio Forestale del Canavese 2023-2033. Approvazione.



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 3-7909/2023/XI

OGGETTO:

Legge Regionale 10/02/2009 n. 4, art. 11 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., art. 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano Forestale Aziendale delle proprietà in gestione al Consorzio Forestale del Canavese 2023-2033. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale, all'art. 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale, all'art. 20 comma 1, lettera a) il divieto di conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni;

3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

A - al Titolo I, art. 2 i casi nei quali l'esecuzione degli interventi selvicolturali possono derogare a quanto previsto dal Regolamento stesso. Tra questi il comma 2 lettera a) esplicita gli interventi previsti all'interno dei piani forestali aziendali,

B - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali e, in particolare, all'art. 9, le procedure di assegno al taglio,

C - al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA,

D - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi, in particolare:

- l'art. 27 comma 3 fissa per i boschi a governo misto il limite minimo di copertura della componente ad alto fusto da rilasciare pari al 40% della copertura totale a fine intervento,

- l'art. 28 comma 3 definisce le caratteristiche dei gruppi di matricine e riserve che dovranno avere estensione massima di 200 metri quadrati con distanza fra i gruppi pari o superiore a 1,5 volte l'altezza delle piante;

E - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

F - al Titolo VIII altre disposizioni, tra cui l'art. 55, specifico sulla gestione dei robinieti e castagneti, dove si specifica al comma 4 che nei tagli di utilizzazione devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 25 per cento della copertura; se le altre specie sono a gruppi in competizione tra loro o a ceppaie con polloni numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori. Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10 per cento di copertura;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023.

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'art. 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del

Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000,

- all'art. 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000,

- all'art. 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta,

- all'art 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L'articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree "identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco”;

3) con le D.G.R. n. 26-3013 del 07 marzo 2016 e n. 29-3572 del 04 luglio 2016 vengono rispettivamente approvate le Misure di conservazione sito-specifiche per la ZSC IT 1110013 “Monti Pelati e Torre Cives” e per la ZSC IT 1110034 “Laghi di Maugliano e Alice”. Inoltre, è vigente il Piano di Gestione della ZSC IT 1110013, approvato con D.G.R. n. 18-6488 del 16 febbraio 2018;

4) l'Ente delegato dalla Regione Piemonte come gestore delle ZSC IT 1110013 “Monti Pelati e Torre Cives” e ZSC IT 1110034 “Laghi di Maugliano e Alice” è la Città Metropolitana di Torino, come approvato rispettivamente con D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010 e con D.G.R. n. 28-6915 del 25 maggio 2018;

Tenuto conto che l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Consorzio Forestale del Canavese, con nota prot. ricevimento n. 64317 del 16 luglio 2020, ha trasmesso, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento forestale, la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà in sua gestione e appartenenti ai Comuni di Brozzo, Canischio, Castellamonte, Chiesanuova, Cintano, Forno Canavese, Issiglio, Rueglio, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Vidracco e a soggetti privati ricadenti nel Comune di Vistrorio. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

01 – Relazione tecnica,

02 – Descrizioni particellare,

03 – Registro degli eventi e degli interventi,

04 – Disciplinare boschi da seme,

05 – Elenco delle particelle catastali,

- 06 – Riepilogo aree di saggio,
- 07 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:25.000,
- 08 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:25.000,
- 09 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:25.000,
- 10 – Carta delle superfici pascolabili 1:25.000,
- 11 – Carta forestale, in scala 1:25.000,
- 12 – Carta sinottico catastale in scala 1:25.000,
- 13 - schede boschi protezione;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 14879 del 09 febbraio 2021, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., pervenuta ai competenti uffici il 26 ottobre 2020, prot. ric. n. 100791, nonché considerando il giudizio d'incidenza espresso dalla Città Metropolitana di Torino, pervenuto il 04 novembre 2020 con nota prot. ric. n. 105097. Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Consorzio Forestale del Canavese con nota prot. ric. n. 145523 del 14 dicembre 2021 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano integrato è stato inoltrato sia a IPLA S.p.a. e Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio per verificare il recepimento delle richieste inerenti la normativa forestale vigente e alla Città Metropolitana di Torino per verificare il recepimento degli emendamenti richiesti e concludere il procedimento di Valutazione di Incidenza;

5) la Città Metropolitana di Torino, con nota ric. prot. n. 24235 del 20 febbraio 2023, ha comunicato all'ufficio istruttore che dall'analisi degli elaborati risultavano ancora lacune che necessitavano di approfondimenti e pertanto ha avanzato un'ulteriore richiesta di integrazioni;

6) per una più efficace risoluzione delle lacune emerse, in data 16 marzo 2023 si è tenuto l'Ufficio di Piano durante il quale si sono discusse le richieste avanzate da Città Metropolitana, raccolte insieme ai relativi compromessi raggiunti nel verbale inviato al proponente di Piano in data 27 aprile 2023 con nota prot. n. 61245;

7) in data 09 giugno 2023, prot. n. 82219, è stato ricevuto il Piano integrato, in seguito sottoposto a valutazione da parte di Città metropolitana di Torino che ha rilasciato parere d'incidenza positivo con Determina Dirigenziale n. 5323 del 28 agosto 2023;

8) in data 24 ottobre 2023, prot. n. 142944, il Consorzio Forestale del Canavese ha inviato le schede di valutazione del ruolo protettivo dei boschi come integrazioni spontanee;

9) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà in gestione al Consorzio Forestale del Canavese riguarda complessivamente 3609,84 ettari, dei quali 2385,33 ettari boscati e 1114,74 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

10) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - ricadono per 116,56 ha nella ZSC IT 1110034 "Laghi di Maugliano e Alice" e per 66,95 ha nella ZSC IT 1110013 "Monti Pelati e Torre Cives". La Città Metropolitana di Torino, con Determinazione Dirigenziale n. 5323 del 28 agosto 2023, trasmessa con nota prot. ric n. 114295 del 28 agosto 2023, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza;

B - presenta un bosco da seme, così come individuato dalla normativa regionale vigente (scheda

0069), per il quale è stato redatto apposito disciplinare descrittivo allegato al Piano. Si tratta di un popolamento di *Pseudotsuga menziensis* (Mirbel) Franco-Douglasia posto a cavallo dei Comuni di Valchiusa e Val di Chy, lungo le sponde del lago di Meugliano, corrispondente alla particella forestale n. 6;

C - comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13 giugno 2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Tali superfici (298,89 ha) si riferiscono prevalentemente a boscaglie d’invasione e castagneti riconducibili a quattro corpi principali, più alcuni di minori dimensioni, ricadenti nel territorio comunale di Brosso, Rueglio, Traversella e Valchiusa. La valutazione del ruolo protettivo è stata eseguita con la compilazione di specifiche schede. La compresa è rappresentata da un’unica particella forestale, la n. 20;

D - il Piano individua 1661,78 ettari di superficie forestale in cui è praticabile l’attività di pascolo in bosco, prevalentemente in boscaglie d’invasione, alneti e rimboschimenti, e ulteriori 195,83 ettari di castagneti in cui il pascolo potrebbe essere eseguito previa verifica tecnica del Consorzio stesso. La totalità delle superfici è individuata nell’apposita cartografia e le attività vengono normate nel capitolo “Aspetti silvo-pastorali”;

11) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dai competenti organi dei singoli Enti coinvolti, come previsto dall’art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale, di cui si riportano gli estremi degli atti:

- Comune di Brosso, deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07 aprile 2022,
- Comune di Canischio, deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 dicembre 2021,
- Comune di Castellamonte, deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28 novembre 2022,
- Comune di Chiesanuova, deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04 febbraio 2022,
- Comune di Cintano, deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27 dicembre 2022,
- Comune di Forno Canavese, deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 marzo 2022,
- Comune di Issiglio, deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16 novembre 2022,
- Comune di Rueglio, deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22 febbraio 2022,
- Comune di Traversella, deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 novembre 2022,
- Comune di Val di Chy, deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14 marzo 2022,
- Comune di Valchiusa, deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19 aprile 2022,
- Comune di Vidracco, deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2022,
- Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2022;

12) vengono proposte le seguenti deroghe al Regolamento forestale:

- all’art. 9, comma 1: vista l’ampiezza delle superfici interessate dai tagli a scelta in fustaia, viene richiesta deroga all’uso del martello forestale per la contrassegnatura delle piante da abbattere rispettando tutte le altre prescrizioni (le piante da prelevare vengono assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri le piante devono essere numerate e assegnate con bollo di vernice sul fusto. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi). La richiesta viene accolta; al fine di permettere agli Organi incaricati di eseguire il controllo, viene proposta la prescrizione di apporre, dopo il taglio, il numero dell’albero assegnato anche sulla ceppaia, qualora quello al piede non risulti più leggibile

- all’art. 27, comma 3: si chiede che la copertura minima della componente a fustaia nei boschi gestiti a governo misto possa scendere da 40%, come previsto dal Regolamento forestale, a 30%. La richiesta viene accolta in quanto si afferma che tale forma di governo riguarda acero-tiglio-frassineti, castagneti e alneti, habitat forestali che migliorano la loro resistenza a disturbi biotici

(castagneti) o le loro capacità riproduttive (alneti) sfruttando la loro spiccata capacità pollonifera;

- all'art. 28, comma 3: viene richiesto di ampliare la superficie massima dei gruppi di matricine o riserve da rilasciare nei boschi a governo misto da 200 mq (Regolamento forestale) a 500 mq. Tale richiesta viene accolta in quanto si specifica nella relazione di Piano che i popolamenti definiti a governo misto sono caratterizzati da un mosaico strutturale con tessitura variabile anche nell'arco di pochi metri planimetrici da ceduo, principalmente di castagno invecchiato, a nuclei di latifoglie mesofile nate da seme o affrancate. Con questa deroga sarà possibile mantenere la struttura eterogenea attualmente presente;

- all'art. 28, comma 6, specificando che il taglio della fustaia rispetto al taglio del ceduo dovrà essere contemporaneo esclusi i casi di pericolo per l'incolumità pubblica. La richiesta viene accolta considerando la densa struttura sentieristica/viaria che caratterizza le aree pianificate,

- all'art. 55, comma 4: l'articolo è specifico per la gestione di castagneti e robinieti e si chiede di portare la copertura minima residua di soggetti stabili appartenenti ad altre specie autoctone al 20% rispetto al 25% previsto dal Regolamento. Inoltre, si specifica che le specie da conservare devono essere scelte prioritariamente tra i migliori soggetti di faggio, quercia e latifoglie sporadiche nonché alcuni esemplari stabili di betulla con funzione di portaseme paracadute utile in caso di disturbi naturali per il veloce ripristino della copertura forestale, saranno quindi da rilasciare insieme a castagno e robinia quando la copertura di altre specie sia inferiore al 10%. La richiesta di deroga viene accolta in quanto viene affermato che le stazioni in cui si effettueranno gli interventi sono caratterizzate da buona fertilità che si vuole sfruttare per valorizzare la vocazione produttiva dei popolamenti;

13) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

14) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare della pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

15) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di dieci anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.r. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2032/2033 (31 agosto 2033);

16) il piano forestale in questione può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

17) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato al di fuori delle aree in cui è specificatamente previsto.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà in gestione al Consorzio Forestale del Canavese, costituito dagli elaborati

allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà in gestione al Consorzio Forestale del Canavese, riguardante complessivamente 3609,84 ettari, dei quali 2385,33 ettari boscati e 1114,74 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale.

Nel periodo di validità del piano il pascolo in bosco è vietato al di fuori della compresa silvo-pastorale;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., le deroghe ai seguenti articoli del Regolamento stesso:

- art. 9, comma 1: deroga all'uso del martello forestale per la contrassagnatura delle piante da abbattere rispettando tutte le altre prescrizioni (assegno con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri numerazione e assegno con bollo di vernice sul fusto. La disposizione si applica anche alle piante morte in piedi) con la prescrizione di apporre, dopo il taglio, il numero dell'albero assegnato anche sulla ceppaia, qualora quello al piede non risulti più leggibile

- art. 27, comma 3: copertura minima della componente a fustaia nei boschi gestiti a governo misto degli acero-tiglio-frassineti, castagneti e alneti pari al 30%;

- art. 28, comma 3: superficie massima dei gruppi di matricine o riserve da rilasciare nei boschi a governo misto pari a 500 mq;

- art. 28, comma 6: il taglio della fustaia rispetto al taglio del ceduo dovrà essere contemporaneo esclusi i casi di pericolo per l'incolumità pubblica;

- art. 55, comma 4: nei castagneti e nei robinieti, copertura minima residua di soggetti stabili appartenenti ad altre specie autoctone pari al 20%. Le specie da conservare devono essere scelte prioritariamente tra i migliori soggetti di faggio, quercia e latifoglie sporadiche; nonché alcuni esemplari stabili di betulla con funzione di portaseme saranno da rilasciare insieme a castagno e robinia quando la copertura di altre specie sia inferiore al 10%;

3) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 10 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2032/2033 (31 agosto 2033);

4) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 01 – Relazione tecnica,
- 02 – Descrizioni particellare,
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi,
- 04 – Disciplinare boschi da seme,
- 05 – Elenco delle particelle catastali,
- 06 – Riepilogo aree di saggio,
- 07 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:25.000,
- 08 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:25.000,
- 09 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:25.000,
- 10 – Carta delle superfici pascolabili 1:25.000,
- 11 – Carta forestale, in scala 1:25.000,
- 12 – Carta sinottico catastale in scala 1:25.000,
- 13 - schede boschi protezione;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.